



Dicembre 2016

Informazioni sull'elaborazione delle ordinanze relative alla legge federale sulle professioni sanitarie

La legge federale sulle professioni sanitarie (LPSan) è stata adottata dal Parlamento il 30 settembre 2016. Il termine di referendum scade il 19 gennaio 2017. La procedura di consultazione concernente le ordinanze si svolgerà presumibilmente nell'autunno 2018.

Contenuti della legge

La LPSan promuove, nell'interesse della sanità pubblica, la qualità della formazione e dell'esercizio sotto la propria responsabilità professionale delle professioni sanitarie insegnate principalmente dalle scuole universitarie professionali. A tale scopo, i cicli di studio che portano al conseguimento di un diploma in una di queste professioni sanitarie devono soddisfare determinati requisiti. Inoltre, l'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale è subordinato all'ottenimento di un'autorizzazione ed è sottoposto alla vigilanza cantonale, disciplinata in modo uniforme.

La LPSan disciplina le competenze di chi ha concluso i seguenti cicli di studio:

- bachelor in cure infermieristiche;
- bachelor in fisioterapia;
- bachelor in ergoterapia;
- bachelor di levatrice;
- bachelor in alimentazione e dietetica;
- bachelor in optometria;
- bachelor in osteopatia;
- master in osteopatia.

La formazione in osteopatia è offerta anche a livello di master. Per l'esercizio delle altre professioni è sufficiente il bachelor.

La LPSan definisce le competenze generali, sociali e personali di chi ha concluso uno dei suddetti cicli di studio. Con la definizione di competenze generiche, valide per tutte le professioni sanitarie disciplinate nella legge, s'intende garantire che i titolari di diplomi di scuole universitarie professionali partecipino all'evoluzione del sistema sanitario, ad esempio svolgendo al meglio il loro ruolo nel contesto della collaborazione interprofessionale e contribuendo così a incrementare l'efficienza. Le competenze professionali specifiche per ogni professione devono essere definite a livello di ordinanza in collaborazione con le scuole universitarie e le organizzazioni del mondo del lavoro interessate. Questo disciplinamento permette di adeguare più rapidamente le competenze professionali specifiche alle mutate esigenze del mondo del lavoro.

I cicli di studio in una delle suddette professioni sanitarie sono soggetti all'obbligo di accreditamento. La procedura e la durata dell'accREDITAMENTO così come i relativi emolumenti sono disciplinati dalla legge

federale del 30 settembre 2011¹ sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU).

Le disposizioni sull'esercizio della professione si applicano a tutti i professionisti della salute che esercitano sotto la propria responsabilità professionale e riguardano dunque l'esercizio della professione sia nel settore privato che in quello pubblico.² Per rispondere alla richiesta dei Cantoni di introdurre una legislazione unitaria per le professioni sanitarie, l'espressione «nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale» è sostituita dalla formulazione «sotto la propria responsabilità professionale» nella legge del 23 giugno 2006³ sulle professioni mediche (LPMed) e nella legge federale del 18 marzo 2011⁴ sulle professioni psicologiche (LPPsi). Se necessario, le legislazioni cantonali saranno adeguate di conseguenza.

La LPSan considera il caso particolare delle cure infermieristiche, la cui formazione è impartita sia nelle scuole universitarie professionali sia nelle scuole specializzate superiori. Entrambi i titoli abilitano all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale e sono dunque considerati equivalenti.

La LPSan prevede di creare, sul modello del registro delle professioni mediche (MedReg), un registro delle professioni sanitarie (GesReg) cosiddetto «attivo», contenente non soltanto i titoli di studio svizzeri e quelli esteri riconosciuti ma anche informazioni sull'autorizzazione all'esercizio della professione e su eventuali misure disciplinari. Un disciplinamento federale garantisce che nel registro siano iscritti i dati necessari all'esecuzione della LPSan.

Altri lavori necessari

La LPSan delega al Consiglio federale il compito di emanare le ordinanze, le quali saranno elaborate nel corso dei prossimi tre anni.

1. **Definizione delle competenze professionali specifiche** per tutte e sette le professioni (art. 5 LPSan):

Le competenze professionali specifiche che deve possedere chi ha concluso un ciclo di studio saranno aggiornate, precisate ed estese ai settori dell'osteopatia e dell'optometria, sulla base di quelle elaborate nel 2009 dalla Conferenza dei rettori delle scuole universitarie professionali svizzere (KFH) nel settore sanitario. La loro struttura s'ispira al modello dei ruoli CanMEDS, che si applica anche alle professioni disciplinate dalla LPMed. Sotto la direzione della Fachkonferenz Gesundheit der Fachhochschulen der Schweiz (FKG), le competenze professionali specifiche saranno elaborate in collaborazione con le scuole universitarie e le organizzazioni del mondo del lavoro. Una piattaforma di discussione sulle professioni sanitarie, diretta dall'UFSP, accompagnerà i lavori e servirà a coinvolgere i Cantoni, le organizzazioni del mondo del lavoro e gli operatori della formazione.

Sulla base delle competenze professionali specifiche saranno definiti standard di accreditamento per i cicli di studio.

2. **Registro delle professioni sanitarie** (art. 23-28 LPSan):

La prevista ordinanza sul registro dovrà disciplinare più dettagliatamente i dati personali contenuti nel registro e le relative modalità di trattamento. Sino all'entrata in vigore della LPSan, i titoli di studio svizzeri e quelli esteri riconosciuti nonché le autorizzazioni all'esercizio della professione continueranno a essere iscritti nel registro nazionale delle professioni sanitarie (NAREG),

¹ RS 414.20

² La nozione di «sotto la propria responsabilità professionale» comprende:

- l'esercizio della professione a titolo indipendente sia nelle attività principali che in quelle accessorie. Esempio: professionisti della salute che esercitano a titolo indipendente in uno studio proprio;
- l'esercizio della professione a titolo dipendente (collaboratori di un'azienda pubblica o privata), purché avvenga sotto la propria responsabilità professionale e non sotto la vigilanza di una persona che svolge la medesima professione. Esempi:
 - dirigenti che hanno la responsabilità professionale del corretto esercizio della professione dei loro sottoposti. Esempio: persona che dirige il servizio infermieristico di un ospedale, una clinica o un reparto,
 - dirigenti che svolgono la propria attività da soli e non sono soggetti ad alcuna vigilanza professionale. Esempio: persona che opera all'interno di uno studio medico associato come unico fisioterapista.

³ RS 811.11

⁴ RS 935.81

gestito dalla Croce rossa svizzera (CRS) per conto della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS). CRS e CDS contribuiranno a garantire un'utilizzazione semplice del futuro GesReg e un efficiente trasferimento dei dati dal NAREG nel GesReg. In tale ottica si dovrà inoltre esaminare, insieme alla CDS, la possibilità di delegare la gestione del registro a un terzo, conformemente all'articolo 23 capoverso 3 LPSan.

3. **Riconoscimento di titoli di studio esteri** (art. 10 LPSan):

Il riconoscimento di titoli di studio esteri è disciplinato nella LPSan tenendo conto delle disposizioni internazionali (Accordo sulla libera circolazione delle persone / Associazione europea di libero scambio). Le qualifiche professionali rilasciate da Stati terzi dovranno essere riconosciute secondo l'attuale disciplinamento⁵.

4. **Equivalenza dei titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione** (art. 34 cpv. 3 LPSan):

I dettagli relativi all'equivalenza dei titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione saranno definiti in collaborazione con i partner interessati.

5. **Aiuti finanziari** (art. 29 LPSan):

Il Consiglio federale disciplinerà il calcolo degli aiuti finanziari per il promovimento dell'efficienza nell'ambito delle cure mediche di base e la procedura di concessione dei contributi.

Per ulteriori informazioni

Sulla pagina iniziale sono pubblicati i comunicati stampa attuali e informazioni sul progetto, come anche il testo di legge adottato e il messaggio sul progetto della LPSan.

Contatto

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Brigitte Hofer

Schwarzenburgstrasse 157, 3003 Berna

Tel. +41 58 464 06 51

Brigitte.hofer@bag.admin.ch

www.bag.admin.ch

⁵ Sistema analogo a quello descritto all'articolo 69 segg. dell'ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr; RS **412.101**) e all'articolo 4 segg. (dal 1.1.2017: articolo 55 segg.) dell'ordinanza del 12 novembre 2014 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU; RS **414.201**).